



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

- dott. Giorgio Berta
- rag. Mirella Nembrini
- rag. Sergio Colombini

AI CLIENTI
LORO SEDI

Circolare n. 28 del 15/11/2016

- 1) Ultimi chiarimenti in materia di Voucher, ecco come operare le comunicazioni
- 2) Disposizioni Urgenti In Materia Fiscale
- 3) Compensazione dei debiti fiscali con i crediti spettanti agli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello stato
- 4) Confermati i coefficienti per l'ammortamento degli impianti fotovoltaici
- 5) Operativo il bonus amianto
- 6) Emanati i provvedimenti per la scelta dei regimi che prevedono la trasmissione telematica di fatture e corrispettivi
- 7) Gli acconti di imposta per il 2016

1) Ultimi chiarimenti in materia di Voucher, ecco come operare le comunicazioni

Con la Nota n. 20137 del 2 novembre 2016 il Ministero del Lavoro ha risposto ad alcuni quesiti circa le nuove disposizioni sul lavoro accessorio.

Con la presente circolare ci preme porre alla Vostra attenzione alcuni chiarimenti:

- a) Qualora il prestatore svolga l'attività lavorativa per **l'intera settimana**, i datori non agricoli possono effettuare **una sola comunicazione con la specifica indicazione delle giornate interessate, del luogo e dell'ora di inizio e fine della prestazione di ogni singola giornata**. La comunicazione per i datori agricoli, invece, può essere effettuata con riferimento ad un arco temporale "fino a tre giorni" e non è necessario comunicare gli orari di inizio e fine dell'attività;
- b) Per il prestatore che svolge l'attività **in un'unica giornata, ma con più fasce orarie differenziate** si può inviare **un'unica comunicazione specificando gli orari del lavoratore**;
- c) La **variazione della comunicazione già effettuata** va comunicata almeno 60 minuti prima delle attività cui si riferiscono:
 - **Se cambia il nominativo del lavoratore**: almeno 60 minuti prima dell'inizio dell'attività;

• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Contabili

Via dei Partigiani, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035.235688 - Fax 035.216380

Via Martiri della Libertà, 12 - 24064 Grumello del Monte (Bg) - Tel. 035.832026 - Fax 035.4420936

Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G - 24047 Treviglio (Bg) - Tel. 0363.419330 - Fax 0363.594558

Cod. Fisc. e P.IVA: 02210110165 - E-mail: info@studiobnc.it - www.studiobnc.it

- Se cambia il luogo della prestazione: almeno 60 minuti prima dell'inizio dell'attività presso il nuovo luogo della prestazione;
 - Se si anticipa l'orario d'inizio della prestazione: almeno 60 minuti prima del nuovo orario;
 - Se si posticipa l'orario d'inizio della prestazione: entro 60 minuti prima del nuovo orario;
 - Se il lavoratore prolunga il proprio orario di lavoro rispetto a quanto già comunicato: prima dell'inizio dell'ulteriore attività;
 - Se il lavoratore termina anticipatamente l'attività: entro i 60 minuti successivi;
 - Se il lavoratore non si presenta: entro i 60 minuti successivi all'orario di inizio della prestazione già comunicata.
- d) **NON sono tenuti alla comunicazione alla DTL competente**, MA SOLO a quella di inizio attività nei confronti dell'INPS i soggetti che NON rientrano nella nozione di imprenditore o di professionista (es. P.A., ambasciate, partiti, associazioni sindacali, ONLUS, ecc.);
- e) Le comunicazioni alla DTL competente possono riguardare anche una pluralità di lavoratori, purché riferiti allo stesso committente e per ogni lavoratore siano dettagliati i dati necessari e richiesti;
- f) La **sede DTL competente** a cui inviare la comunicazione è quella individuata in base al luogo di svolgimento della prestazione.

2) Disposizioni Urgenti In Materia Fiscale

Il Governo, con un provvedimento di urgenza, ha varato il D.L. 193/2016, recante diverse modifiche al sistema tributario; il provvedimento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre ed è entrato in vigore il medesimo giorno.

Nella tabella che segue si schematizza il contenuto del provvedimento, fornendo maggiore dettaglio delle previsioni che riguardano gli adempimenti operativi di imprese e professionisti. **Si precisa tuttavia che gli adempimenti di seguito riportati non sono da considerarsi definitivi in quanto attualmente ancora in fase di aggiornamento. Le disposizioni riportate potrebbero subire modifiche e/o integrazioni.**

1		SOPPRESSIONE DI EQUITALIA L'articolo 1 dispone - a decorrere dal 1° luglio 2017 - lo scioglimento di Equitalia e l'istituzione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, ente pubblico economico sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Mef. Il personale è trasferito al nuovo ente. Entro il 30 aprile 2017, l'Amministratore delegato di Equitalia è nominato commissario straordinario per l'adozione dello statuto e la gestione della fase transitoria.
2		DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE LOCALE L'articolo 2 proroga dal 31 dicembre 2016 al 1° giugno 2017 il termine di operatività delle vigenti disposizioni in materia di riscossione delle entrate locali, superando la precedente scadenza a decorrere dalla quale la società Equitalia e le società per azioni dalla stessa partecipata avrebbero dovuto cessare di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate dei comuni e delle società da questi ultimi partecipate. Si consente agli enti locali di continuare ad avvalersi del soggetto preposto alla riscossione nazionale. In ogni caso, entro il 30 settembre di ogni anno, gli enti locali possono deliberare l'affidamento della riscossione al soggetto preposto alla riscossione nazionale.

• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Contabili

Via dei Partigiani, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035.235688 - Fax 035.216380

Via Martiri della Libertà, 12 - 24064 Grumello del Monte (Bg) - Tel. 035.832026 - Fax 035.4420936

Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G - 24047 Treviglio (Bg) - Tel. 0363.419330 - Fax 0363.594558

Cod. Fisc. e P.IVA: 02210110165 - E-mail: info@studiobnc.it - www.studiobnc.it

3	POTENZIAMENTO DELLA RISCOSSIONE L'articolo 3 consente all'Agenzia delle entrate: • Di utilizzare le banche dati e le informazioni alle quali è autorizzata ad accedere anche ai fini dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale; • Di acquisire le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego presenti nelle banche dati dell'Inps, per l'attivazione mirata delle norme relative al pignoramento di stipendi, salari o altre indennità. Si consente al nuovo ente Agenzia delle entrate-Riscossione di accedere alle medesime informazioni per le attività di riscossione.
4	DISPOSIZIONI RECANTE MISURE PER IL RECUPERO DELL'EVASIONE L'articolo 4 stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 2017, per i soggetti passivi Iva l'abrogazione della comunicazione dell'elenco clienti e fornitori (spesometro) e l'introduzione di 2 nuovi adempimenti da effettuare telematicamente ogni 3 mesi: 1. La comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute; 2. La comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva. L'Agenzia delle entrate successivamente elabora e incrocia i dati e, dopo un mese, mette a disposizione dei contribuenti le informazioni relative ai dati comunicati, segnalando eventuali incoerenze anche con riferimento ai versamenti effettuati.
	Comunicazione dati fatture emesse e ricevute Con la modifica dell'articolo 21, D.L. 78/2010 si prevede che i soggetti passivi Iva trasmettano telematicamente all'Agenzia delle entrate, ogni 3 mesi (scadenze: 31 maggio, 31 agosto, 30 novembre e 28 febbraio), i dati di tutte le fatture emesse e ricevute nel trimestre di riferimento, incluse le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni. La comunicazione, che deve essere effettuata in forma analitica secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, deve comprendere almeno i seguenti dati: a) I dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni; b) La data e il numero della fattura; c) La base imponibile; d) L'aliquota applicata; e) L'imposta; f) La tipologia dell'operazione. Per tali operazioni gli obblighi di conservazione (previsti dall'articolo 3, D.M. del 17 giugno 2014) si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il sistema di interscambio. Si ricorda che la Legge Finanziaria 2008 ha introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione con l'invio <i>online</i> delle fatture destinate alla PA mediante il c.d. Sistema di interscambio (SdI). Il D.Lgs. 127/2015 ha previsto la possibilità di utilizzare il Sistema di interscambio anche per la trasmissione all'Agenzia delle entrate delle fatture emesse e ricevute nei confronti di privati; a tale riguardo, l'Agenzia delle entrate ha emanato appositi provvedimenti per la trasmissione opzionale delle fatture e dei corrispettivi (provvedimenti n. 182070 e n. 182017 del 28 ottobre 2016).
	Comunicazione dati liquidazioni periodiche Iva Il nuovo articolo 21-bis, D.L. 78/2010 stabilisce che, con gli stessi termini e le stesse modalità previste dall'articolo 21, devono essere comunicati i dati delle liquidazioni periodiche Iva. Sono inoltre richiamate le norme che disciplinano le modalità per il calcolo e il versamento dell'imposta. Rimangono fermi i termini ordinari di versamento dell'Iva dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate. In particolare sono richiamate le norme che disciplinano le dichiarazioni Iva e i versamenti periodici, compresi quelli dei contribuenti minori (articolo 1, commi 1 e 1-bis, D.P.R. 100/1998), quelli relativi alle somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica e simili e all'esercizio di impianti di lampade votive (articolo 73, comma 1, lettera e), D.P.R. 633/1972) e quelli eseguiti dagli enti e dalle imprese che prestano servizi al pubblico con caratteri di uniformità, frequenza e diffusione tali da

		comportare l'addebito dei corrispettivi per periodi superiori al mese, nonché dagli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e dagli autotrasportatori di cose per conto terzi (articolo 74, comma 4, D.P.R. 633/1972). Le modalità e le informazioni da trasmettere con la comunicazione in esame saranno definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Tale comunicazione dovrà essere presentata anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito. Sono invece esonerati dall'adempimento i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, a meno che nel corso dell'anno le condizioni di esonero vengano meno. Ciascun soggetto passivo presenta un'unica comunicazione per periodo, anche in caso di determinazione separata dell'imposta in presenza di più attività.
		Il controllo incrociato dei dati e gli effetti L'Agenzia delle entrate deve mettere a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario: • Gli esiti derivanti dall'esame dei dati trasmessi relativi alle fatture (controllo incrociato con le corrispondenti fatture registrate dai rispettivi clienti e fornitori); • La coerenza tra i dati delle fatture e le corrispettive liquidazioni calcolate e comunicate; • La coerenza dei versamenti dell'imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione. Sono messi a disposizione anche gli elementi e le informazioni utili per una valutazione in ordine ai ricavi, compensi, redditi, volume d'affari, valore della produzione e stima dei medesimi. Le modalità di attuazione di tali norme sono state disciplinate da diversi provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate. Quando dai controlli eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione, il contribuente è informato dell'esito con modalità previste con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. A questo punto il contribuente può: • Fornire i chiarimenti necessari; • Segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente; • Versare quanto dovuto avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso, il quale consente la riduzione delle sanzioni. Si prevede infine l'applicazione della norma che consente all'Agenzia delle entrate di verificare l'effettivo versamento dell'Iva anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, indipendentemente dalla condizione dell'esistenza del pericolo per la riscossione.
		Credito di imposta di 100 euro Il nuovo articolo 21-ter, D.L. 78/2010 attribuisce a favore dei soggetti in attività nel 2017 un credito d'imposta per il sostenimento dei costi dovuti all'adeguamento tecnologico finalizzato all'effettuazione delle comunicazioni dei dati delle fatture e delle comunicazioni Iva periodiche, previste dagli articoli 21 e 21-bis. Il credito d'imposta: • È pari a 100 euro; • È riconosciuto ai soggetti che nell'anno precedente a quello in cui il costo per l'adeguamento tecnologico è stato sostenuto, hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 50.000 euro; • Non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'Irap; • È utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal 1° gennaio 2018; • Deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è stato sostenuto il costo per l'adeguamento tecnologico e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.
		Ulteriore credito di imposta di 50 euro Per i soggetti che inviano i dati delle fatture secondo le modalità di cui all'articolo 21, nonché, sussistendone i presupposti, hanno esercitato l'opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri (articolo 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015) è attribuito un ulteriore credito d'imposta di 50 euro.

• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Contabili

Via dei Partigiani, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035.235688 - Fax 035.216380

Via Martiri della Libertà, 12 – 24064 Grumello del Monte (Bg) – Tel. 035.832026 – Fax 035.4420936

Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G – 24047 Treviglio (Bg) – Tel. 0363.419330 – Fax 0363.594558

Cod. Fisc. e P.IVA: 02210110165 - E-mail: info@studiobnc.it - www.studiobnc.it

	Sanzioni Il comma contiene la disciplina sanzionatoria applicabile in caso di violazione di quanto stabilito nei sopra descritti articoli 21 e 21-bis, D.L. 78/2010, mediante l'aggiunta di due commi all'articolo 11, D.Lgs. 471/1997, il quale contiene la disciplina delle sanzioni tributarie non penali. Violazioni su trasmissione fatture Per l'omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura, prevista dall'articolo 21, si applica la sanzione di 25 euro, con un massimo di 25.000 euro. Non si applica la disciplina prevista dall'articolo 12, D.Lgs. 472/1997, in caso di concorso e continuazione della violazione di norme tributarie: pertanto le sanzioni per le singole fatture omesse o errate si devono sommare singolarmente. Violazioni su trasmissioni liquidazioni Iva Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione prevista dall'articolo 21-bis, si applica una sanzione da 5.000 a 50.000 euro.
	Abrogazione di altre comunicazioni (spesometro, intrastat, <i>black list</i>) e termine per la dichiarazione annuale Iva Il comma 4 stabilisce la decorrenza dal 1° gennaio 2017 della disciplina sopra descritta. Dalla medesima data sono eliminati i seguenti adempimenti: • Comunicazione all'Anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing (articolo 7, comma 12, D.P.R. 605/1973); • Presentazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli degli elenchi riepilogativi degli acquisti e dei servizi intracomunitari ricevuti da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro (articolo 50, comma 6, D.L. 331/1993); • Comunicazione delle operazioni intercorse con operatori economici situati in Paesi c.d. <i>black list</i> (articolo 1, commi da 1 a 3, D.L. 40/2010). Tale adempimento è soppresso a decorrere dalle comunicazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 (comma 5). Termine per l'invio della dichiarazione annuale Iva In tema di termine per la trasmissione della dichiarazione Iva annuale (articolo 8, D.P.R. 322/1998) si prevede che: • La dichiarazione del 2016 dovrà essere trasmessa entro il mese di febbraio 2017; • La dichiarazione degli anni dal 2017 in avanti dovrà essere trasmessa entro il mese di aprile.
	Trasmissione telematica dei corrispettivi Il comma 6 interviene a modificare il D.Lgs. 127/2015, in tema di trasmissione telematica dei corrispettivi. In particolare: • La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi obbligatorie, a decorrere dal 1° gennaio 2017, per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici sono estese anche ai soggetti passivi che effettuano prestazioni di servizi tramite distributori automatici; • Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere stabiliti termini differiti, rispetto al 1° aprile 2017, di entrata in vigore dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, in relazione alle specifiche variabili tecniche di peculiari distributori automatici (articolo 2, comma 2, D.Lgs. 127/2015); • È prorogata di un anno, fino al 31 dicembre 2017, la disciplina relativa alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione, a favore delle imprese che abbiano esercitato l'opzione entro il 31 dicembre 2016.
	Depositi Iva Il comma 7, con modifiche che decorrono dal 1° aprile 2017 elimina le distinzioni attualmente previste in relazione alle operazioni che possono essere effettuate senza il pagamento dell'imposta e ai soggetti che possono effettuare tali operazioni. In tal modo si realizza la detassazione di tutte le operazioni di introduzione dei beni nei depositi Iva, incluse quelle realizzate da cedenti nazionali, rafforzando la finalità propria del deposito di differire il presupposto impositivo. Con riferimento ai beni diversi da quelli introdotti in forza di un acquisto intracomunitario, la nuova formulazione che riguarda anche i beni introdotti in virtù di una cessione realizzata da cedenti

		nazionali, dispone che l'imposta dovuta all'atto dell'estrazione dal deposito Iva, ai fini della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione nello Stato, sia assolta mediante versamento diretto, senza possibilità di compensazione. Il soggetto responsabile dell'imposta dovuta all'atto dell'estrazione del deposito Iva di un bene di provenienza extracomunitaria è individuato nel gestore del deposito – un soggetto che in virtù delle procedure autorizzatorie attualmente previste presenta caratteri di affidabilità – il quale dovrà effettuare il relativo versamento in nome e per conto del soggetto estrattore. Quest'ultimo recupera l'imposta con le ordinarie modalità legate all'esercizio del diritto alla detrazione. Sono previsti obblighi di comunicazione da parte del gestore del deposito al momento dell'estrazione. Viene previsto, infine, che la violazione da parte del gestore del deposito Iva degli obblighi di versamento e comunicazione sia valutata ai fini della revoca dell'autorizzazione.
5		DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE L'articolo 5 estende la possibilità per il contribuente di presentare la dichiarazione integrativa a favore (Irpef, Irap, sostituti d'imposta e Iva) anche oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, con uno speciale meccanismo di compensazione.
		Dichiarazione entro il termine per l'accertamento Il comma 1 modifica il D.P.R. 322/1998 agli articoli 2 (dichiarazione Irpef e Irap) e 8 (dichiarazione Iva) estendendo la possibilità di presentare la dichiarazione integrativa a favore anche oltre l'anno. In particolare, con riferimento all'articolo 2, la norma: • Da un lato conferma che se il credito o il maggior credito emerge da una dichiarazione integrativa presentata entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, lo stesso può essere utilizzato in compensazione (comma 8); • Dall'altro, dispone che se il credito emerge da una dichiarazione integrativa presentata oltre detto termine può essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Si prevede inoltre che nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui viene presentata la dichiarazione integrativa devono essere indicati il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa, nonché l'ammontare eventualmente già utilizzato in compensazione, al fine di consentire il controllo dell'effettivo utilizzo (comma 8-bis).
		Proroga dei termini per l'accertamento La norma in esame: • Aggiunge il riferimento al nuovo comma 6-bis dell'art. 8 (integrazione della dichiarazione Iva); • Interviene al fine di meglio precisare che la riapertura dei termini di accertamento opera limitatamente ai "soli" elementi oggetto dell'integrazione, dovendosi per tali ultimi intendere unicamente gli specifici elementi non contenuti o indicati in maniera scorretta nella dichiarazione originariamente presentata dal contribuente e aggiunti o rettificati in sede di dichiarazione integrativa.
6		ROTTAMAZIONE CARTELLE L'articolo 6 consente la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2015. In particolare, con le disposizioni in esame il debitore estingue tali debiti pagando solo le somme iscritte nel ruolo a titolo di capitale e gli interessi legali, nonché le somme dovute a titolo di remunerazione del servizio di riscossione. Per accedere all'agevolazione si deve provvedere al pagamento integrale, anche dilazionato entro il limite massimo di quattro rate, sulle quali sono dovuti gli interessi nella misura di cui all'articolo 21, comma 1, D.P.R. 602/1973.
7		RIAPERTURA DEI TERMINI DELLA PROCEDURA DI COLLABORAZIONE VOLONTARIA E NORME COLLEGATE Si riaprono i termini per esperire la procedura di <i>voluntary disclosure</i> in una finestra

• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Contabili

Via dei Partigiani, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035.235688 - Fax 035.216380

Via Martiri della Libertà, 12 – 24064 Grumello del Monte (Bg) – Tel. 035.832026 – Fax 035.4420936

Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G – 24047 Treviglio (Bg) – Tel. 0363.419330 – Fax 0363.594558

Cod. Fisc. e P.IVA: 02210110165 - E-mail: info@studiobnc.it - www.studiobnc.it

		temporale che va dal 24 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del D.L.) al 31 luglio 2017. Essa trova applicazione, sia per l'emersione di attività estere, sia per le violazioni dichiarative relative a imposte erariali interne.
8		FINANZIAMENTO DEL FONDO OCCUPAZIONE Si dispone l'incremento, per l'anno 2016, del Fondo sociale per occupazione e formazione nella misura di 592,6 milioni di euro, anche ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, L. 92/2012, e successive modificazioni.
9		PARTECIPAZIONE DI PERSONALE MILITARE ALLA MISSIONE DI SUPPORTO SANITARIO IN LIBIA E ALLA MISSIONE DELLE NAZIONI UNITE UNSMIL Si autorizza, fino al 31 dicembre 2016, la spesa di una somma di circa 17 milioni di euro per la partecipazione di personale militare all'operazione di supporto sanitario in Libia (operazione "Ippocrate").
0		FINANZIAMENTO INVESTIMENTI FS Si autorizza la spesa di 320 milioni per l'anno 2016 e 400 milioni per il 2018 quale contributo al Contratto di programma con la società Rete Ferroviaria Italiana (RFI Spa).
1		MISURE URGENTI PER IL TRASPORTO REGIONALE Si attribuisce un contributo straordinario, nel limite di 600 milioni di euro per l'anno 2016, alla Regione Campania per far fronte ai propri debiti nei confronti della società di trasporto regionale ferroviario Ente Autonomo Volturno - EAV Srl. È inoltre assegnato un contributo straordinario di 90 milioni per il 2016 alla Regione Molise a copertura dei debiti del servizio di trasporto pubblico regionale nei confronti di Trenitalia Spa. Sono infine dettate le disposizioni per la copertura degli oneri.
2		MISURE URGENTI A FAVORE DEI COMUNI IN MATERIA DI ACCOGLIENZA L'articolo 12 dispone misure finanziarie a favore dei Comuni coinvolti in materia di accoglienza di stranieri.
3		RIFINANZIAMENTO FONDO PMI Si dispone l'incremento della dotazione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), L. 662/1996, nella misura di 895 milioni di euro per l'anno 2016. Il comma prevede, inoltre, che ulteriori 100 milioni di euro potranno essere individuati a valere sugli stanziamenti del programma operativo nazionale "Imprese e competitività 2014-2010", a titolarità del Mise.
		MISURE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELL'AGROALIMENTARE I commi intervengono in materia di accesso al credito delle imprese agricole, prevedendo: • (Comma 2) che le garanzie a prima richiesta concesse da Ismea potranno essere fornite a titolo gratuito, nel limite di ciascun intervento pari a 15.000 euro, soglia entro la quale può essere configurato un aiuto <i>de minimis</i> nel settore agricolo. A tal fine è autorizzata la spesa di 30 milioni per l'anno 2016; • (Comma 3) che Ismea possa operare finanziariamente anche a favore delle imprese di produzione dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura; al momento l'ambito di intervento è limitato alle sole imprese di trasformazione e commercializzazione degli stessi prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura; • (Comma 4) di consentire ad Ismea di utilizzare le risorse residue derivanti dall'attuazione del regime di aiuti per facilitare l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese agricole e agroalimentari per l'attuazione degli interventi finanziari richiamati dal comma 3.
4		POTENZIAMENTO DI TAX CREDIT PER IL CINEMA E L'AUDIOVISIVO L'articolo 14 incrementa di 30 milioni per l'anno 2016 l'importo, attualmente pari a 140 milioni di euro, stabilito come limite massimo di spesa per il credito di imposta a favore delle imprese di produzione, distribuzione ed esercizio cinematografico previsto dalla Legge Finanziaria per il 2008.

5		DISPOSIZIONI FINANZIARIE	
		Il comma 1, articolo 15 incrementa il Fondo per interventi strutturati di politica economica (F.I.S.P.E.), come indicato in tabella:	
		Annualità	Milioni di euro
		2017	4.260,0
		2018	4.185,5
		2019	3.270,0
		dal 2020	2.970,0
6		ENTRATA IN VIGORE	
		L'articolo 16 dispone in ordine alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame fissandola al giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il 24 ottobre 2016.	

3) Compensazione dei debiti fiscali con i crediti spettanti agli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello stato

L'articolo 1, comma 778, L. 208/2015 ha stabilito i criteri utili affinché i soggetti che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato per l'attività svolta nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato siano ammessi alla compensazione con quanto da essi dovuto per ogni imposta, tassa e per il pagamento di contributi previdenziali per i dipendenti entro il limite massimo pari all'ammontare dei crediti stessi.

L'ammissione dei crediti alla procedura avverrà tramite piattaforma PCC. I crediti da compensare devono essere liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento (articolo 82 del D.P.R. 115/2002) e non devono risultare pagati neanche parzialmente. Per l'anno 2016 l'opzione può essere esercitata dal 17 ottobre 2016 al 30 novembre 2016.

Per potervi accedere, l'avvocato dovrà svolgere alcune azioni propedeutiche (<http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml>):

- Registrarsi con il ruolo di libero professionista;
- Comunicare l'iscrizione ad un albo degli avvocati;
- Possedere il certificato di firma digitale;
- Essere presenti tutte le fatture su cui l'utente intende esercitare l'opzione di compensazione;
- Esercitare l'opzione di compensazione.

Poiché non tutti gli avvocati sono registrati sulla piattaforma PCC, è opportuno che ogni ufficio giudiziario provveda a registrare un funzionario al fine di poter attivare la procedura di preregistrazione. Una volta ottenuto l'esito dell'operazione, spetterà al singolo avvocato perfezionare la propria registrazione seguendo le istruzioni fornitegli via Pec.

Le fatture su cui l'avvocato può esercitare l'opzione di compensazione sono quelle presenti sulla piattaforma di certificazione dei crediti:

- Le fatture elettroniche vengono trasmesse alla piattaforma tramite il Sistema di Interscambio;
- Le fatture cartacee dovranno, invece, essere immesse a cura del creditore seguendo le istruzioni riportate in "Raccolta Guide Utente Creditore" al paragrafo 6.

• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Contabili

Via dei Partigiani, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035.235688 - Fax 035.216380

Via Martiri della Libertà, 12 - 24064 Grumello del Monte (Bg) - Tel. 035.832026 - Fax 035.4420936

Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G - 24047 Treviglio (Bg) - Tel. 0363.419330 - Fax 0363.594558

Cod. Fisc. e P.IVA: 02210110165 - E-mail: info@studiobnc.it - www.studiobnc.it

Si precisa che, non può essere esercitata l'opzione di compensazione per le fatture intestate a studi associati, avendo il credito maturato dall'avvocato al gratuito patrocinio natura individuale.

Successivamente al 30 novembre 2016, la piattaforma PCC elaborerà l'elenco dei crediti ammessi in compensazione e invierà il dettaglio ad ogni avvocato per le fatture di competenza. Dal quinto giorno successivo alla trasmissione dei dati da parte del PCC all'Agenzia delle Entrate, tali crediti potranno essere utilizzati in compensazione nel modello F24 per il pagamento di debiti fiscali e di contributi previdenziali per i dipendenti; il codice tributo per la compilazione verrà fornito con imminente Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate.

A decorrere dall'anno 2017 in poi, l'opzione potrà essere esercitata sulla piattaforma PCC dal 1° marzo al 30 aprile di ogni anno.

4) Confermati i coefficienti per l'ammortamento degli impianti fotovoltaici

Il Mef, nella Risposta all'interrogazione parlamentare n. 5-09541 del 22 settembre 2016 ha ribadito l'orientamento già espresso dall'Agenzia delle entrate nella circolare n. 36/2013 in merito ai coefficienti di ammortamento da applicare agli impianti fotovoltaici. In vista della prossima chiusura dei bilanci dell'esercizio 2016, si riepilogano le regole per la corretta individuazione e contabilizzazione del costo di acquisto e delle quote di ammortamento degli impianti installati a "terra" e degli impianti installati sul tetto dell'edificio.

L'orientamento dell'Agenzia delle entrate e la posizione dell'AIDC

L'Agenzia delle entrate si è espressa relativamente al coefficiente di ammortamento degli impianti fotovoltaici dapprima con la circolare n. 46/2007 e, successivamente, con la circolare n. 36/2013.

Con la circolare n. 46/2007 era stata individuata la natura di bene mobile dell'impianto fotovoltaico, a cui era applicabile il coefficiente di ammortamento del 9%. Successivamente, con la circolare n. 36/2013, facendo salvi i comportamenti tenuti nei precedenti esercizi, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che l'individuazione dell'impianto come bene mobile o immobile non si presta ad una univoca interpretazione ai fini fiscali, ma va effettuata sulla base della relativa rilevanza catastale:

- Per gli impianti installati a "terra" (tipicamente che insistono su terreni) il bene è normalmente qualificato come immobile strumentale (classificabile nelle categorie catastali D/1 o D/10), con deduzione dell'ammortamento applicando l'aliquota del 4% (quali fabbricati destinati all'industria);
- Per gli impianti installati sul tetto dell'edificio (tipicamente il capannone o il laboratorio), il bene è qualificato come bene immobile se incrementa il valore capitale o la redditività del bene in cui è inserito di almeno il 15% (nel qual caso è necessario provvedere alla variazione della rendita), ovvero come bene mobile se non si verifica la descritta condizione. Nel caso in cui l'impianto sia qualificato come bene immobile (anche se non accatastato autonomamente), la deduzione dell'ammortamento avviene con l'aliquota del 4%. Nel caso in cui l'impianto sia

• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Contabili

Via dei Partigiani, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035.235688 - Fax 035.216380

Via Martiri della Libertà, 12 - 24064 Grumello del Monte (Bg) - Tel. 035.832026 - Fax 035.4420936

Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G - 24047 Treviglio (Bg) - Tel. 0363.419330 - Fax 0363.594558

Cod. Fisc. e P.IVA: 02210110165 - E-mail: info@studiobnc.it - www.studiobnc.it

qualificato come bene mobile, la deduzione dell'ammortamento avviene con l'aliquota del 9%.

La recente Norma di Comportamento n. 197 del 18 luglio 2016 dell'Associazione Italiana Dottori Commercialisti, traendo spunto dal documento Oic 16, ha evidenziato come gli impianti fotovoltaici siano esposti agli eventi atmosferici, con la conseguenza che alcune componenti, aventi un maggiore periodo di deperimento, vadano ammortizzate con il coefficiente del 4%, mentre altre componenti degli impianti fotovoltaici, la cui identificazione deriva dall'analisi della modalità con la quale svolgono la loro funzione essenziale, rappresentata dalla produzione dell'energia elettrica, vadano ammortizzate con il coefficiente del 9%. Pertanto, a parere dell'Aidc, già nella fase dell'iscrizione contabile il valore della complessa struttura degli impianti di produzione di energia elettrica deve essere scomposto per componenti secondo natura, ammortizzabilità e durata utile, con l'eccezione dei casi in cui ciò non sia praticabile o significativo.

La risposta all'interrogazione parlamentare n. 5-09541 del 22 settembre 2016

A seguito della pubblicazione della Norma di Comportamento dell'Aidc, è stato richiesto al Ministro dell'Economia e delle Finanze se fosse opportuno adottare un apposito provvedimento volto a disporre che l'aliquota di ammortamento per gli impianti fotovoltaici ed eolici fissi sia pari al 9%, anche qualora gli impianti si qualificino come fabbricati ancorati al suolo.

Il testo della Risposta all'interrogazione parlamentare n. 5-09541 del 22 settembre 2016 evidenzia che poiché il D.M. 31 dicembre 1988 (Coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali impiegati nell'esercizio di attività commerciali, arti e professioni) non contempla uno specifico coefficiente di ammortamento per gli impianti fotovoltaici, si rende applicabile il principio secondo cui occorre fare riferimento ai coefficienti previsti per i beni appartenenti ad altri settori produttivi che presentano caratteristiche simili dal punto di vista del loro impiego e della loro vita utile. In tale ottica, è stato previsto:

- Il coefficiente di ammortamento del 9% ai soli impianti fotovoltaici qualificabili come beni mobili in quanto equiparabili alle centrali termoelettriche;
- Il coefficiente di ammortamento del 4%, previsto per i fabbricati destinati all'industria, agli impianti fotovoltaici qualificabili come beni immobili.

5) Operativo il bonus amianto

È stato recentemente pubblicato in G.U. il D.M. 15 giugno 2016 contenente le modalità attuative del credito d'imposta per interventi di bonifica dei beni e delle aree contaminate da amianto; diventa quindi operativo il credito di imposta pari al 50% delle spese per la bonifica sostenute nel periodo 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2016.

Possono beneficiare di tale credito tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa senza distinzione per natura giuridica, dimensioni aziendali e regime contabile adottato.

Sono agevolati gli interventi di rimozione e smaltimento, anche previo trattamento in impianti autorizzati, dell'amianto presente in coperture e manufatti di beni e strutture

• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Contabili

Via dei Partigiani, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035.235688 - Fax 035.216380

Via Martiri della Libertà, 12 – 24064 Grumello del Monte (Bg) – Tel. 035.832026 – Fax 035.4420936

Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G – 24047 Treviglio (Bg) – Tel. 0363.419330 – Fax 0363.594558

Cod. Fisc. e P.IVA: 02210110165 - E-mail: info@studiobnc.it - www.studiobnc.it

produttive ubicati nel territorio nazionale effettuati nel rispetto della normativa ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre alle spese di consulenza professionale e alle perizie tecniche nel limite del 10% della spesa complessiva sostenuta, e comunque non oltre 10.000 euro per ciascuna bonifica.

Il beneficio consta in un credito di imposta pari al 50% delle spese sostenute per gli interventi di bonifica effettuati nel periodo 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 a condizione che la spesa complessiva per ciascun intervento sia almeno pari a euro 20.000 con un limite di spesa pari a euro 400.000.

L'agevolazione non è cumulabile (quanto alle medesime voci di spesa) con altre agevolazioni e deve rispettare i limiti degli aiuti "*de minimis*".

In merito al momento in cui si considerano sostenute le spese occorre fare riferimento al principio di competenza e l'effettivo sostenimento deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata dal presidente del Collegio sindacale, da un Revisore legale, da un professionista iscritto nell'albo dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili ovvero dal responsabile di un CAF.

Per ottenere il riconoscimento del credito è necessario presentare apposita domanda al Ministero dell'Ambiente a far data dal prossimo 16 novembre 2016 e fino al 31 marzo 2017.

Nella domanda andranno esplicitati i seguenti dati:

- Costo degli interventi;
- Ammontare delle singole spese agevolabili;
- Ammontare del credito d'imposta richiesto;
- Dichiarazione di non utilizzo di altre agevolazioni per le medesime spese.

Entro i 90 giorni successivi alla presentazione della domanda il Ministero comunica all'impresa il riconoscimento dell'agevolazione, compreso l'importo del credito riconosciuto o il diniego di esso.

Ottenuto il credito, ai fini del suo utilizzo, lo stesso andrà ripartito in 3 quote annuali di pari importo e riportato nella dichiarazione dei redditi a partire da quella del periodo di imposta cui il riconoscimento è avvenuto e fino a quella in cui il suo utilizzo giunge a conclusione.

La prima quota del credito potrà essere utilizzata in compensazione dal 1° gennaio 2017. Il credito non concorrerà alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette e non rileva ai fini del calcolo di deducibilità degli interessi passivi.

6) Emanati i provvedimenti per la scelta dei regimi che prevedono la trasmissione telematica di fatture e corrispettivi

A partire dal prossimo 1° gennaio 2017 verrà data attuazione ad alcune norme contenute nel D.Lgs. 127/2015, con particolare riferimento alle nuove modalità semplificate di controlli a distanza da parte dell'Amministrazione finanziaria e alle caratteristiche del regime premiale che viene riconosciuto ai contribuenti che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti, a fronte dell'opzione consistente nella trasmissione telematica dei dati contenuti nelle fatture.

• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Contabili

Via dei Partigiani, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035.235688 - Fax 035.216380

Via Martiri della Libertà, 12 - 24064 Grumello del Monte (Bg) - Tel. 035.832026 - Fax 035.4420936

Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G - 24047 Treviglio (Bg) - Tel. 0363.419330 - Fax 0363.594558

Cod. Fisc. e P.IVA: 02210110165 - E-mail: info@studiobnc.it - www.studiobnc.it

Sempre in applicazione del detto Decreto Legislativo vengono inoltre definite le informazioni, le regole tecniche, gli strumenti e i termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri derivanti dall'utilizzo di distributori automatici.

Lo scorso 28 ottobre 2016 hanno inoltre trovato pubblicazione due ulteriori provvedimenti direttoriali che completano la predetta disciplina.

Detti provvedimenti definiscono, per ciascun regime, le modalità di opzione, i termini e le regole tecniche di trasmissione telematica dei dati, nonché le condizioni relative al trattamento e alla sicurezza degli stessi.

Si tratta in particolare:

1. **Del provvedimento direttoriale n. 182017 del 28 ottobre 2016** relativo all'opzione per il regime che prevede la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all'Agenzia dei dati dei corrispettivi da parte dei commercianti al minuto.
2. **Del provvedimento direttoriale n. 182070 del 28 ottobre 2016** relativo all'opzione per il regime che prevede la trasmissione telematica all'Agenzia dei dati delle fatture emesse e ricevute.

Opzione per il regime della trasmissione telematica dei corrispettivi

Con il primo dei provvedimenti emanati (il n.182017) vengono stabilite le modalità di **memorizzazione** e trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati riguardanti le operazioni che dovranno essere certificate mediante appositi **"Registratori telematici"** da parte dei commercianti al minuto che ad oggi certificano le proprie operazioni mediante emissione di scontrino e/o ricevuta fiscale in quanto effettuano cessioni di beni o servizi ai privati. Questi potranno optare per la trasmissione telematica corrispettivi eliminando così la tenuta tradizionale del registro dei corrispettivi. Resta in ogni caso l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente, come richiesto dalle disposizioni contenute dall'articolo 22 del Decreto Iva.

L'accesso a tale "disciplina" è regolato da un'opzione che presenta le seguenti caratteristiche:

- È esclusivamente telematica;
- Va effettuata per la prima volta entro il 31 dicembre 2016 (anno solare che precede quello di entrata in vigore del nuovo regime di memorizzazione e **trasmissione telematica** dei corrispettivi);
- Dura 5 anni e, in assenza di revoca (da esercitarsi anch'essa con modalità esclusivamente telematiche entro il 31 dicembre dell'ultimo anno di compimento del quinquennio) si estende per un altro **quinquennio**.

Per poter rendere effettiva l'**opzione** sarà necessario dotarsi di appositi "Registratori telematici" ovvero strumenti tecnologici costituiti da componenti *hardware* e *software* atti a registrare, memorizzare in memorie permanenti e inalterabili, elaborare, sigillare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati fiscali introdotti attraverso dispositivi di input e per i quali si dovrà attendere uno specifico provvedimento di approvazione subordinato alla valutazione di **conformità** degli organi competenti previsti dall'articolo 5 del D.M. 23 marzo 1983.

• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Contabili

Via dei Partigiani, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035.235688 - Fax 035.216380

Via Martiri della Libertà, 12 - 24064 Grumello del Monte (Bg) - Tel. 035.832026 - Fax 035.4420936

Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G - 24047 Treviglio (Bg) - Tel. 0363.419330 - Fax 0363.594558

Cod. Fisc. e P.IVA: 02210110165 - E-mail: info@studiobnc.it - www.studiobnc.it

Per agevolare, anche sotto il profilo economico gli operatori, è previsto che anche i registratori di cassa attualmente in uso o in ancora in dotazione ai rivenditori di tali apparecchi, potranno essere “adattati” per espletare le nuove funzioni.

Tali “Registratori telematici” di nuova generazione potranno essere utilizzati per certificare le operazioni anche da parte di chi non avrà interesse ad optare per il nuovo regime in commento.

Si tratta di un’opzione facoltativa, fatta eccezione per i soggetti IVA che vendono attraverso distributori automatici. In questo caso dal 2017 la comunicazione potrà avvenire in forma esclusivamente telematica.

La trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi avverrà quotidianamente: il “Registratore Telematico”, al momento della chiusura giornaliera, genererà un file in formato XML e lo invierà all’Agenzia delle Entrate. Il processo si riterrà concluso con successo solo alla completata ricezione del file XML da parte dell’Agenzia. Nel caso di esito negativo della trasmissione telematica dei corrispettivi il contribuente Iva sarà tenuto a effettuare nuovamente l’invio entro i 5 giorni lavorativi successivi alla comunicazione di scarto.

Opzione per il regime della trasmissione telematica delle fatture

Il secondo dei provvedimenti recentemente approvati (il n. 182070) riguarda l’opzione che potrà essere esercitata dai soggetti passivi interessati ad applicare il regime che prevede la trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle fatture emesse e ricevute.

Sia per decorrenza che per modalità di esercizio dell’opzione valgono le regole esplicitate con riferimento al precedente Provvedimento direttoriale, anche se in relazione al presente regime l’Agenzia delle entrate ha già messo a disposizione dallo scorso 1° luglio un servizio gratuito per la generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche (vedasi a tal proposito la circolare di studio n. 25 del 13 ottobre 2016). Il regime in commento prevede la trasmissione, in forma distinta, delle informazioni di tutte le fatture emesse nel corso del periodo d’imposta e di tutte le fatture ricevute e registrate ai sensi dell’articolo 25, D.P.R. 633/1972, ivi comprese le bollette doganali, nonché delle relative note di variazione.

Tale trasmissione dovrà essere fatta con cadenza trimestrale entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre (viene al tal proposito precisato che la comunicazione relativa all’ultimo trimestre è effettuata entro l’ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno successivo).

Tra gli incentivi previsti per gli aderenti ai nuovi sistemi, c’è innanzitutto l’esenzione dall’obbligo della trasmissione dello **spesometro**, della **black list** e di parte del modello **Intrastat**, oltre ad un canale preferenziale per i **rimborsi Iva**. Sarà infine previsto un nuovo “regime collaborativo”, basato su un sistema di scambio continuo delle informazioni, con “**controlli anticipati**”.

7) Gli acconti di imposta per il 2016

Il prossimo 30 novembre scade il termine di versamento del secondo acconto delle imposte dirette dovuto per il periodo di imposta 2016. L’acconto può essere determinato con due differenti metodologie:

• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Contabili

Via dei Partigiani, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035.235688 - Fax 035.216380

Via Martiri della Libertà, 12 – 24064 Grumello del Monte (Bg) – Tel. 035.832026 – Fax 035.4420936

Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G – 24047 Treviglio (Bg) – Tel. 0363.419330 – Fax 0363.594558

Cod. Fisc. e P.IVA: 02210110165 - E-mail: info@studiobnc.it - www.studiobnc.it

1. **Metodo storico:** il versamento si determina applicando una percentuale alle imposte determinate per il precedente anno 2015;
2. **Metodo previsionale:** il versamento dovuto può essere ridotto ove si ritenga che le imposte dovute per l'anno 2016 siano inferiori rispetto a quelle del precedente esercizio. Ovviamente, se il conteggio si dovesse rivelare errato, l'Agenzia potrà irrogare le sanzioni nella misura del 30% (ridotto al 10% se viene pagato l'avviso bonario), salvo non si provveda a rimediare con l'istituto del ravvedimento operoso.

Gli acconti IRPEF

La misura degli acconti Irpef è fissata al 100% dell'imposta netta del 2015, l'imposta netta corrisponde al rigo "differenza" del quadro RN del modello Unico 2016. Il totale in tal modo determinato è suddiviso in due quote, il 40% versato a partire dal mese di giugno con eventuale rateazione e il residuo 60% dovuto nel mese di novembre.

Gli acconti IRES

La misura degli acconti Ires è fissata al 100% dell'imposta netta del 2015, rigo "Ires dovuta o differenza a favore del contribuente" del modello Unico 2016; tale totale va suddiviso in due quote, il 40% da pagarsi, con eventuale rateazione, a partire dal mese di giugno ed il residuo 60% dovuto nel mese di novembre.

Gli acconti IRAP

Le regole per il versamento degli acconti del tributo regionale seguono quelle previste per il tributo dovuto dal contribuente. Quindi sia per i soggetti Irpef che per quelli Ires la misura dell'acconto è fissata al 100% dell'imposta netta del 2015, rigo "Irap dovuta o differenza a favore del contribuente" del modello Unico 2016.

Cedolare secca

La cedolare secca segue le regole dettate in tema di saldo e acconti Irpef, cambia la misura dell'acconto che per la cedolare risulta essere pari al 95% dell'imposta dovuta nell'anno precedente.

In particolare si rammenta che non sono obbligati al versamento dell'acconto 2015 sulla cedolare secca i contribuenti che nel corso dell'anno decidono, con riferimento al reddito dei propri immobili, di passare dal regime della cedolare secca alla tassazione ordinaria e viceversa.

Ricordiamo inoltre che, limitatamente al quadriennio 2014/2017, i contribuenti che applicano la cedolare secca su contratti a canone convenzionato applicano la aliquota del 10%. Tale aliquota verrà innalzata da gennaio 2018 alla misura del 15%.

Gli acconti per gli altri tributi da dichiarazione

I contribuenti sono chiamati al versamento anche di tributi differenti da quelli sopra richiamati, in relazione ai quali, solitamente, si utilizzano le medesime regole previste per il pagamento delle imposte dirette.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati